



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

PROCEDURA COMPARATIVA BANDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 COMMA 1 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI 5 POSTI DI DIRIGENTE DI II FASCIA PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 28 rubricato "accesso alla qualifica di dirigente della II fascia";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni possono bandire una procedura comparativa riservata ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale e abbiano ricoperto o ricoprono un incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso di specifiche qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

VISTO, altresì, l'art. 35-ter del citato decreto legislativo, rubricato "Portale unico del reclutamento";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, recante “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 *bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022, recante “Adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021”;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto l’11 marzo 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2024, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in corso di perfezionamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023 di adozione del Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2024 di adozione del Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) per il triennio 2024-2026, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2024;

RILEVATA la disponibilità dei posti nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al sopracitato decreto 10 settembre 2024;

CONSIDERATO che per la qualifica prevista nel presente avviso, alla data del 31 dicembre 2023, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 47,01 per cento, quella del genere femminile è pari al 52,99 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

RAVVISATA la necessità di avviare, nei limiti dei posti vacanti in organico, una procedura comparativa riservata ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale e che abbiano ricoperto o ricoprono un incarico dirigenziale in Presidenza del Consiglio dei ministri conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del medesimo d.lgs. 165/2001;

D E C R E T A

Articolo 1

POSTI DA RICOPRIRE

È indetta, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura comparativa, per la copertura di n. 5 posti della dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2024.

La procedura è destinata ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale e che, entro un anno antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, siano stati titolari di un incarico dirigenziale nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo d.lgs. 165/2001, con esclusione degli incarichi rivestiti presso strutture di diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari del Governo e presso il Dipartimento della protezione civile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti civili e politici;
- 3) idoneità fisica allo specifico impiego;
- 4) qualifica di dipendente di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale;
- 5) possesso del titolo di studio di seguito indicato: Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) oppure Diploma di laurea (DL);
- 6) incarico conferito, entro un anno antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli incarichi rivestiti presso strutture di diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari del Governo e presso il Dipartimento della protezione civile;
- 7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- 8) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- 9) possesso di qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso, nonché alla data dell'inquadramento nel ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto dell'immissione in ruolo, la decadenza dal diritto all'inquadramento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it> - e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante autenticazione con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete Internet all'indirizzo: «<https://www.inpa.gov.it>» - previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it> - e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate prima dello spirare di tale termine perentorio.

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura sarà certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA».

Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità differente.

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Articolo 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I candidati sono tenuti a dichiarare negli spazi del format di presentazione della domanda, a pena di esclusione, l'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che vengono in tal modo autocertificati, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- cognome e nome, data e luogo di nascita;
- codice fiscale e residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
- cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura;
- un recapito telefonico;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione;
- di essere dipendente di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aver maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale;
- di essere titolare di incarico, o essere stato titolare di incarico entro un anno antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, indicando la specifica struttura;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- di non avere procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, salvo l'obbligo di dichiararli precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- il possesso di qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce;
- il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 10 del presente avviso;
- il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 11 del presente avviso;
- di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del presente avviso.

Ciascun candidato dovrà allegare una relazione, con valore di autocertificazione, nella quale devono essere specificamente indicate le esperienze professionali maturate, gli incarichi ricoperti, la loro durata e la formazione acquisita, i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati.

Le comunicazioni personali relative alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC dichiarato nella candidatura. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC.

Ogni comunicazione concernente la presente procedura sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo www.governo.it e attraverso il portale «inPA». Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 5

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate agli artt. 3 e 4;
- b) mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato; sarà parimenti disposta la decadenza, con risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura con riserva.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La verifica dei requisiti e dei titoli è effettuata dal Dipartimento per il Personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 6

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione della graduatoria finale di merito, che sarà composta da professionisti esperti nella valutazione degli ambiti di competenze di cui all'articolo 7 del presente avviso.

Articolo 7

PROCEDURA

La procedura si articola in:

- a) una prova scritta ad esclusivo carattere esperienziale, secondo la disciplina dell'articolo 8;
- b) una prova orale ad esclusivo carattere esperienziale, secondo la disciplina dell'articolo 9;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) la valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'articolo 10.

Nella presente procedura è previsto l'accertamento delle conoscenze in uno dei seguenti ambiti: giuridico-amministrativo e/o organizzativo-gestionale.

È prevista, altresì, la valutazione delle capacità e attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a partire dal modello di competenze dei dirigenti della PA italiana previsto nelle "Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica", adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022:

Competenza	Definizione
Soluzione dei problemi	Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento.
Gestione dei processi	Strutturare efficacemente le attività proprie e altrui, programmando, organizzando, gestendo e monitorando efficacemente le risorse assegnate (economico-finanziarie, umane, strumentali, temporali), tenendo conto dei vincoli e in coerenza con le strategie delineate e gli obiettivi da perseguire.
Promozione del cambiamento	Accogliere positivamente i cambiamenti favorendo e stimolando l'introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un'opportunità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decisione responsabile	Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l'amministrazione e l'interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability).
Gestione delle relazioni interne e esterne	Gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di internazionalità, o esterni all'organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione.

Articolo 8

PROVA SCRITTA

La prova scritta di tipo “studio di caso” è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle conoscenze e competenze indicate nell’articolo 7 del presente avviso.

Ai fini dell’espletamento della prova scritta la Commissione somministra ai candidati un caso pratico o quesito situazionale da risolvere in quattro ore. Il candidato, analizzata la situazione sottoposta, predispose una relazione scritta individuando le criticità, le opportunità e indicando la soluzione più idonea al raggiungimento del risultato.

La prova scritta si svolge mediante l’utilizzo di strumentazione e procedure informatiche.

L’avviso di convocazione per la prova scritta, contenente il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito dell’amministrazione almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70.

L’assenza nella sede di svolgimento della prova scritta per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla procedura.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 9

PROVA ORALE

La prova orale - cui accederanno i candidati che avranno conseguito, nella prova scritta, un punteggio minimo di 70 punti - consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:

- il possesso delle conoscenze e competenze di cui all'articolo 7 del presente avviso. A tal fine, il candidato è chiamato a descrivere dettagliatamente una situazione di criticità passata e i comportamenti messi in atto per affrontarla, evidenziando le competenze e le esperienze professionali possedute, con precipuo riferimento alla capacità di individuare soluzioni efficaci alle problematiche e coerenti sotto il profilo tecnico giuridico, alla capacità decisionale e di lavorare in gruppo, alla flessibilità;
- la conoscenza della lingua inglese, verificata attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero, attraverso una conversazione.

L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito dell'amministrazione almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70.

L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla procedura.

La prova orale di cui al presente articolo può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito dell'amministrazione.

La Commissione esaminatrice, si riserva di pubblicare sul sito dell'amministrazione e sul portale «inPA», contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 10

TITOLI

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione alla procedura. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente avviso. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

La Commissione procede alla valutazione delle seguenti categorie di titoli, secondo i criteri di cui al presente articolo:

<u>Titoli di studio universitari</u> Voto di laurea (laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea); Laurea ulteriore e titoli <i>post-lauream</i> (ulteriore LM, DL, Master Universitari di I e II livello, Diploma di Specializzazione, Dottorato di Ricerca).	max 40
<u>Titoli ulteriori</u> Attività di docenza, pubblicazioni scientifiche, abilitazioni professionali.	max 10
<u>Titoli di carriera e di servizio</u> Incarico dirigenziale conferito presso strutture della Presidenza e/o presso altre Istituzioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001; Altri incarichi conferiti con provvedimenti formali; Inclusione in graduatorie finali di concorso pubblico per l'assunzione in qualifica dirigenziale.	max 50

Il punteggio massimo attribuibile in virtù della valutazione dei titoli sopraindicati è pari a 100.

I titoli sono valutati secondo i seguenti criteri:

- Voto di laurea (a), laurea ulteriore e altri titoli *post lauream* (b), fino ad un massimo di 40 punti:

a) voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione alla procedura, fino ad un massimo di 7 punti:

- 1 punto per ogni punto superiore alla votazione di centocinque e ulteriori punti 2 in caso di votazione di centodieci con lode;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) laurea superiore e titoli *post lauream*, fino ad un massimo di **33** punti, così ripartiti:

- 1 punto per ogni laurea triennale superiore rispetto a quella costituente il presupposto per il conseguimento della laurea specialistica utilizzata per l'ammissione al concorso, fino ad un massimo di 2 punti;
- 2 punti per ogni laurea specialistica, magistrale e diploma di laurea superiore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso alla presente procedura, fino ad un massimo di 4 punti;
- 1,5 punti per ogni master di primo livello della durata di almeno un anno fino ad un massimo di 3 punti;
- 2,5 punti per ogni master di secondo livello della durata di almeno un anno, fino ad un massimo di 5 punti;
- 4 punti per ogni diploma di specializzazione, fino ad un massimo di 8 punti;
- 6 punti per ogni dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12 punti.

- Titoli ulteriori, fino ad un massimo di **10** punti, così ripartiti:

- attività di docenza: 1 punto per ogni incarico di docenza fino a un massimo di 3 punti, in relazione alla durata della stessa;
- pubblicazione scientifica: 1 punto per ogni pubblicazione effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del DPCM 78/2018, fino a un massimo di 3 punti;
- abilitazioni professionali: abilitazione conseguita previo superamento di esame di Stato, 8 punti.

I suindicati titoli di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione e del merito, costituite anche in consorzio.

- Titoli di carriera e di servizio, fino ad un massimo di **50** punti:

1. incarico dirigenziale di livello generale conferito presso strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: 3 punti per ogni anno, fino a un massimo di 18 punti;
2. incarico dirigenziale di livello non generale conferito presso strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: 2 punti per ogni anno, fino a un massimo di 12 punti;
3. incarico dirigenziale di livello non generale conferito *ad interim* presso strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: 1 punto per ogni anno, fino a un massimo di 4 punti;
4. incarico dirigenziale di livello generale conferito presso altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: 1 punto per ogni anno, fino a un massimo di 8 punti;
5. incarico dirigenziale di livello non generale conferito presso altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: 0,5 punti per ogni anno, fino a un massimo di 4 punti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. incarichi, che presuppongono una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza sia da altri soggetti pubblici: 1 punto per ogni incarico o servizio speciale, fino ad un massimo di 8 punti;
7. inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico o corso-concorso purché non seguita dall'assunzione in servizio, banditi da amministrazioni, enti e soggetti pubblici, per l'assunzione in qualifica dirigenziale: 1 punto, fino ad un massimo di 2 punti.

Per gli incarichi di cui ai punti da 1 a 5 le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, attribuendo un punteggio pari ad un dodicesimo di quello annuale per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

I suindicati titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Il punteggio conseguito per i titoli concorre ai fini del calcolo del punteggio totale della graduatoria di cui all'art. 11 del presente avviso.

Articolo 11

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

La Commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, orale e nella valutazione dei titoli.

A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82.

I candidati in possesso di titoli di precedenza e preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'Amministrazione pubblica sul portale «inPA» e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale devono far pervenire a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo dip@pec.governo.it, la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, già indicati nella domanda.

La graduatoria finale di merito, approvata con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione e sul portale «inPA».

Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 12

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA

Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul sito internet dell'Amministrazione e sul portale «inPA».

Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 13

INQUADRAMENTO IN RUOLO

Il dipendente utilmente collocato nella graduatoria sarà inquadrato nel ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'inquadramento è subordinato all'acquisizione dell'esito positivo degli accertamenti che verranno svolti circa il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La mancanza del requisito previsto dal presente articolo determinerà l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporterà la facoltà di attivare lo scorrimento della graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione.

Articolo 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale *pro tempore*, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi alla presente procedura in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'articolo 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale «inPA» sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse alla procedura.

La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente avviso, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

- a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
- b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD;
- c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dall'avviso all'esito della relativa procedura.

I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

Salvo quanto previsto nell'informativa *privacy* del Portale «inPA», i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono.

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del presente avviso, rubricato "Requisiti di ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'articolo 10, del RGPD.

Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale:

<http://www.governo.it/privacy-policy>.

L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Presidenza del Consiglio dei Ministri" ai seguenti indirizzi:

pec: RPD@pec.governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

email: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 15

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo selettivo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti relativi alla procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Ciro LA GIOIA, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per il personale.

Articolo 16

NORMA FINALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in tutto o in parte, di non dare corso alla procedura comparativa oggetto del presente avviso prima della sua conclusione, a suo insindacabile giudizio, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 31/10/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Deodato